

Legge regionale 10 giugno 1994, n.44

Modifica alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28 concernente Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato

ARTICOLO 1

(Modificazioni all'art. 3 della LR 26 aprile 1993, n. 28)

1. Il comma 3 dell'art. 3 della LR 26 aprile 1993 n. 28 e' cosi' sostituito:

"3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere previsti i requisiti di cui al comma 1, nonche' la sede dell'organizzazione".

ARTICOLO 2

(Modificazioni all'art. 16 della LR 26 aprile 1993, n. 28)

1. Il comma 1 dell'art. 16 della LR 26 aprile 1993, n. 28 e' cosi' sostituito:

"1. Per diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge resta operante l'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 3 della LR 7 maggio 1985, n. 58. L'iscrizione a tale albo produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 4, sia ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente legge".

2. Il comma 2 dell'art. 16 della LR 26 aprile 1993 n. 28 e' cosi' sostituito:

"2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le organizzazioni iscritte all'albo di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta regionale per essere iscritte nel registro regionale istituito con la presente legge. A tal fine devono produrre tutti i documenti di cui alle lett. b), c), d), e) dell'art. 4, comma 2. Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 deve risultare altresì:

- che l'atto costitutivo, o lo statuto, a suo tempo presentati, non hanno subito variazioni o, comunque, le variazioni di tali atti eventualmente intervenute e non gia' comunicate ai sensi della vigente normativa;
- che in base allo statuto sussiste l'obbligo di formare il bilancio con le relative modalita' di approvazione".

3. Il comma 4 dell'art. 16 della LR 26 aprile 1993 n. 28 e' cosi' sostituito:

"4. Il Presidente della Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, iscrive l'organizzazione nel registro regionale indicando le attivita' da essa svolte. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso in conformita' di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266".